



## COMUNICATO UFFICIALE N.247/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi on-line il 25 Marzo 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA-Vice Presidente

Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LICALZI;Dott.Paolo MAGRELLI;Dott.Ermanno MAROTA; Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1) RICORSO DEL CALCIATORE Giulio SANSEVERINO/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Giulio SANSEVERINO, regolarmente trasmesso alla società SSD CITTA' DI CAMPOBASSO a r.l. in data 28/12/2020;

ritenuto che la Città di Campobasso SSD si è costituita in giudizio tramite l'Avv. Antonino Mancini in data 26/01/2021 nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.

I documenti sopra riportati sono stati tutti regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 25/03/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate;

letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti nel merito delle loro memorie presentate in particolar modo sul tema dell'applicazione del protocollo di intesa anche per gli accordi stipulati nel corso della stagione sportiva;

considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale,

**F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 4.978,00 – data la somma di Euro 5.022,00 già versata dalla società, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 2.378,00;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata in quanto l'art. 3 del Protocollo comprendi i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 non facendo distinzione con il periodo di sottoscrizione dell'accordo economico;

#### **P.Q.M.**

dichiara dovuto dalla società CITTA' DI CAMPOBASSO SSD al Sig. Giulio SANSEVERINO la somma di Euro 2.476,35 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 2) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea JUKIC/U.S.D.FOLLONICA GAVORRANO S.r.l.

Il calciatore JUKIC Andrea presenta un Ricorso contro la Società US Follonica Gavorrano srl esponendo quanto segue:

- il giorno 17.01.2020 sottoscriveva un accordo economico biennale per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 con la Società US Follonica Gavorrano srl, iscritta al campionato nazionale di serie D, con un compenso globale lordo di:

- euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020;
- euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2020/2021;

- contestualmente alla firma provvedeva a fotografare il citato accordo economico del quale, però, nonostante le ripetute richieste, non riceveva alcuna copia;

- pur sconoscendone le motivazioni, riceveva, però, dalla ASD Leoni di Maremma per conto della Società US Follonica Gavorrano srl a titolo di “rimborso spese” per le prestazioni sportive:

- in data 27.03.2020 euro 2.000,00;
- in data 04.05.2020 euro 3.000,00;

- in data 14.04.2020 veniva sottoscritto un accordo transattivo con il quale, per il mese di marzo 2020 riceveva un rimborso di euro 1.000,00 e per la stagione sportiva 2019/2020 rilasciava alla società ampia quietanza liberatoria. In tale atto si faceva espresso riferimento all'accordo economico del 17.01.2020 che, però, non risultava depositato dalla società e, pertanto, vi provvedeva;

- ha potuto ricominciare l'attività fisica durante la preparazione di agosto 2020 interrotta nuovamente a settembre per il riacutizzarsi della propria patologia alla caviglia sinistra;

- alla data del 27.01.2021 ha ricevuto esclusivamente la somma complessiva di euro 5.000,00 innanzi evidenziata e, quindi, si reputa creditore nei confronti della società di euro 18.000,00 – euro 3.000,00 (euro 30.000,00:10) per i mesi da agosto 2020 a gennaio 2021;

e chiede:

- In via principale, accertare e condannare la U.S. Follonica Gavorrano al pagamento di euro 18.000,00;

- In subordine, dichiarare la risoluzione del vincolo sportivo;

- In ulteriore subordine, in caso di denegato rigetto della domanda, autorizzarlo ad esperire tutte le azioni giudiziarie avanti la giustizia ordinaria per il perseguimento degli scopi indennitari e risarcitori del caso.

La Società US Follonica Gavorrano srl si costituisce rappresentando che il ricorso risulta inammissibile e, comunque, infondato, in fatto e in diritto, per le seguenti ragioni:

1. Inammissibilità del ricorso per mancato pagamento della tassa di euro 100,00.

Dal ricorso ricevuto dalla Società tale versamento non risulta;

2. Inefficacia del contratto per violazione del termine per il deposito previsto dall'art. 94 ter N.O.I.F..

E' pacifico che il deposito è avvenuto oltre il 16 febbraio 2020, data individuabile tenuto conto dei trenta giorni dalla sottoscrizione previsti dalle norme;

3. Infondatezza del petitum – incompetenza della Commissione Accordi Economici LND;

La Commissione accordi Economici non è competente per un “indennizzo/risarcimento” richiesto dal petitum del ricorso;

4. In subordine, risoluzione del contratto per inabilità;

Il calciatore, dal gennaio 2020 al 01.03.2021, non è mai stato disponibile per disputare gare ufficiali con la Società non avendo disputato allenamenti con la prima squadra. Pertanto sulla base dell’art. 7 dell’accordo economico, il medesimo dovrà intendersi risolto dal 17.11.2020, ovvero dal decimo mese successivo al tesseramento, per la perdurante inabilità del Calciatore.

Tanto premesso, si evidenzia che prima dell’udienza fissata per il 25.03.2021, il legale del calciatore, avv. Matteo Corsi, ha fatto pervenire alla Commissione una comunicazione indirizzata alla società con la quale JUKIC Andrea “rinuncia agli atti del reclamo” e, quindi, la Commissione ha preso atto di tale rinuncia.

### **P.Q.M.**

La Commissione Accordi Economici presso la LND dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

### **3) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MONTELLA/F.C.APRILIA RACING CLUB SRL**

Il calciatore MONTELLA ANTONIO presenta un Ricorso contro la FC Aprilia Racing Club Srl esponendo quanto segue:

- per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato con la FC Aprilia Racing Club Srl, iscritta al campionato nazionale di serie D, con un accordo economico che prevede il compenso globale lordo di euro 15.000,00;
- a seguito degli eventi conseguenti la situazione pandemica COVID-19 (cd. Coronavirus), i campionati di calcio sono stati sospesi in data 10.03.2020;
- a conclusione del Consiglio Federale del 20.05.2020 è stata definitivamente decretata l’interruzione dell’attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020;
- per l’intera durata dell’accordo economico ha svolto regolarmente la propria attività sportiva, con allenamenti individuali in attesa della ripresa del campionato;
- la società ha corrisposto soltanto la somma di euro 8.617,00 risultando debitrice della ulteriore somma di euro 6.383,00.

Tanto premesso, il calciatore MONTELLA Antonio chiede:

1. In via principale, condannare la società FC Aprilia Racing Club Srl al pagamento della somma di euro 6.383,00;
2. In via subordinata e in applicazione del Protocollo d’Intesa AIC/LND, che gli sia riconosciuto il diritto ad un importo di euro 12.000,00, con un saldo finale, avendo percepito la somma di euro 8.617,00, di euro 3.383,00.

La società FC Aprilia Racing Club Srl si costituisce rappresentando che:

- tra la società ed il calciatore MONTELLA Antonio in data 06.12.2019 è stato stipulato un accordo economico con scadenza 30.06.2020, che prevede il pagamento di euro 15.000,00;
- i campionati dilettantistici, per la gravissima emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, sono stati sospesi dal 10.03.2020 e dal 20.05.2020 definitivamente interrotti;

- il pagamento effettuato dalla società è di euro 8.617,00 e, pertanto, il calciatore richiede in via principale la somma di euro 6.383,00 ed in via subordinata, alla luce del Protocollo d'Intesa AIC/LND, la somma di euro 3.383,00.

Tanto premesso la società, richiamando l'art. 94 ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. contesta la domanda attorea e tenuto, poi, conto che il calciatore fin dal mese di marzo 2020 poteva attivarsi per ricevere i previsti "ristori" mentre l'interruzione del campionato pone chiaramente la società in difficoltà economiche e, potenzialmente, la espone a provvedimenti disciplinari, chiede: rigettare le richieste del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Accordi Economici presso la LND, valutato il Ricorso del calciatore, nonché la memoria di costituzione della società, accoglie il Ricorso del calciatore e, tenuto conto del Protocollo d'Intesa AIC/LND, determina in euro 3.383,00 il credito che la società deve corrispondere al Sig. ANTONIO MONTELLA.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### **4) RICORSO DEL CALCIATORE Samuele SPANO/F.C.APRILIA RACING CLUB SRL**

Il calciatore SPANO Samuele presenta un Ricorso contro la FC Aprilia Racing Club Srl esponendo quanto segue:

- per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato con la FC Aprilia Racing Club Srl, iscritta al campionato nazionale di serie D, con un accordo economico che prevede il compenso globale lordo di euro 25.960,00;
- a seguito degli eventi conseguenti la situazione pandemica COVID-19 (cd. Coronavirus), i campionati di calcio sono stati sospesi in data 10.03.2020;
- a conclusione del Consiglio Federale del 20.05.2020 è stata definitivamente decretata l'interruzione dell'attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020;
- per l'intera durata dell'accordo economico ha svolto regolarmente la propria attività sportiva, con allenamenti individuali in attesa della ripresa del campionato;
- la società ha corrisposto soltanto la somma di euro 16.800,00 risultando debitrice della ulteriore somma di euro 9.160,00.

Tanto premesso, il calciatore SPANO Emanuele chiede:

1. In via principale, condannare la società FC Aprilia Racing Club Srl al pagamento della somma di euro 9.160,00;
2. In via subordinata e in applicazione del Protocollo d'Intesa AIC/LND, che gli sia riconosciuto il diritto ad un importo di euro 20.768,00, con un saldo finale, avendo percepito solamente la somma di euro 16.800,00, di euro 3.968,00.

La società FC Aprilia Racing Club Srl si costituisce rappresentando che:

- tra la società ed il calciatore SPANO Samuele è stato stipulato un accordo economico, dal 10.07.2019 al 30.06.2020, con il quale la società si è impegnata al versamento di euro 25.960,00;  
- i campionati dilettantistici, per la gravissima emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, sono stati sospesi dal 10.03.2020 e dal 20.05.2020 definitivamente interrotti;  
- il pagamento effettuato dalla società è di euro 16.800,00, e, pertanto, il calciatore richiede in via principale la somma di euro 9.160,00 ed in via subordinata, alla luce del Protocollo d'Intesa AIC/LND, la somma di euro 3.968,00.

Tanto premesso la società, richiamando l'art. 94 ter, commi 1 e 2 delle N.O.I.F. contesta la domanda attorea e tenuto conto che il calciatore fin dal mese di marzo 2020 poteva attivarsi per ricevere i previsti "ristori" mentre l'interruzione del campionato pone chiaramente la società in difficoltà economiche e, potenzialmente, la espone a provvedimenti disciplinari, chiede: rigettare le richieste del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, valutato il Ricorso del calciatore, nonché la memoria di costituzione della società, accoglie il Ricorso del calciatore e, tenuto conto del Protocollo d'Intesa AIC/LND, determina in euro 3.968,00 il credito che la società deve corrispondere al Sig. SAMUELE SPANO.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban

bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

##### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Gerardo MASINI/SSD AVEZZANO CALCIO ARL

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Gerardo MASINI, regolarmente trasmesso alla società SSD AVEZZANO CALCIO a r.l. in data 20/01/2021;

ritenuto che la Società Avezzano Calcio a r.l. non si è costituita nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

I documenti sopra riportati sono stati tutti regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 25/03/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si è presentato solo l'Avv. del calciatore Gerardo Masini;

letti i passi salienti del ricorso;

considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 7.250,00 – data la somma di Euro 5.250,00 già versata dalla società, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 4.150,00;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

#### **P.Q.M.**

dichiara dovuto dalla società SSD AVEZZANO CALCIO a r.l. al Sig. Gerardo MASINI la somma di Euro 4.150,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### **6) RICORSO DEL CALCIATORE Luca QUATRANA/SSD AVEZZANO CALCIO ARL**

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Luca QUATRANA, regolarmente trasmesso alla società SSD AVEZZANO CALCIO a r.l. in data 5/01/2021;

ritenuto che la Società Avezzano Calcio a r.l. non si è costituita nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

I documenti sopra riportati sono stati tutti regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 25/03/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si è presentato solo l'Avv. del calciatore Luca QUARTANA;

letti i passi salienti del ricorso;

considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 4.200,00 – data la somma di Euro 9.800,00 già versata dalla società, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 800,00;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

#### **P.Q.M.**

dichiara dovuto dalla società SSD AVEZZANO CALCIO a r.l. al Sig. Luca QUATRANA la somma di Euro 800,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 7 Aprile 2021

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Cosimo Sibia